

ART. 6 – PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie dei Demani. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (c4, D Lgs 11 maggio 1999, n. 152)

ART. 7 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune applicherà annualmente per le strutture di attraversamento, di viabilità superficiale e sotterranea, per gli scarichi in acqua e per le occupazioni di aree demaniali, i canoni regionali di Polizia Idraulica previsti dall'Allegato C del DGR 7/7868 alle attività autorizzate.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di reticoli idraulici.
2. Le presenti norme devono essere verificate, approvate ed adottate dall'Amministrazione Comunale.